



Il termine per promuovere azioni dirette a ottenere una compensazione per cancellazione di un volo è stabilito dalle regole di diritto nazionale di ciascuno Stato membro

Il diritto dell'Unione¹ riconosce ai passeggeri aerei un diritto a compensazione che varia a seconda della distanza e della destinazione del loro volo cancellato, a meno che la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie, vale a dire circostanze che non avrebbero potuto essere evitate neanche con l'adozione di tutte le misure ragionevoli da parte del vettore. I passeggeri possono avvalersi di tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, la normativa europea non precisa il termine entro il quale possono essere promosse le azioni di compensazione.

Il sig. Cuadrench Moré ha acquistato dalla compagnia KLM un biglietto per un volo da Shanghai a Barcellona previsto per il 20 dicembre 2005. Poiché tale volo è stato cancellato, egli è stato costretto a viaggiare il giorno dopo con un'altra compagnia aerea via Monaco di Baviera.

Il 27 febbraio 2009 – cioè più di tre anni dopo – il sig. Cuadrench Moré ha proposto dinanzi al giudice spagnolo un ricorso nei confronti della KLM, chiedendo una compensazione di EUR 2 990 maggiorata degli interessi e delle spese, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della cancellazione del suo volo.

A tal riguardo, la KLM ha fatto valere che l'azione era prescritta, essendo scaduto il termine di due anni previsto dalle convenzioni di Varsavia² e di Montreal³ per promuovere azioni per responsabilità nei confronti dei vettori aerei.

In tale contesto, l'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), investita della causa in appello, chiede alla Corte di giustizia se il termine per promuovere azioni dirette ad ottenere il versamento delle compensazioni previste dal diritto dell'Unione sia stabilito dalla convenzione di Montreal o da altre disposizioni, vale a dire, in particolare, dalle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **il termine per promuovere le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto dell'Unione, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione.**

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

² Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, sottoscritta a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendata ed integrata dal protocollo dell'Aia del 28 settembre 1955, dalla Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, dal protocollo di Città del Guatemala dell'8 marzo 1971 nonché dai quattro protocolli aggiuntivi di Montreal del 25 settembre 1975.

³ Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest'ultima con decisione 2001/539/CE del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).

La Corte ricorda che, in mancanza di disposizioni del diritto dell'Unione in materia, **spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro** disciplinare le **modalità procedurali dei ricorsi** intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione. Tuttavia, tali modalità procedurali devono conformarsi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe.

La Corte aggiunge che tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni delle convenzioni di Varsavia e di Montreal; la misura della compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004 esula dal loro campo di applicazione, pur essendo complementare al regime di risarcimento dei danni da esse disposto. Infatti, il diritto dell'Unione istituisce un **regime autonomo di indennizzo, uniforme ed immediato**, dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106